

# PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEI CORVIDI

*Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)*

*Gazza (Pica pica)*

nel territorio della provincia di Cremona

Periodo di validità 2021 – 2025



Regione Lombardia

Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana

Ufficio Caccia e Pesca di Cremona

## **PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO**

<b>1. Specie interessate: status e distribuzione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Problematiche e gestione pregressa in provincia di Cremona: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio. ....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Gestione sinora attuata .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Danni e prevenzione .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Controllo mediante operatori .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Prelievo venatorio .....</b>	<b>8</b>

## **PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO**

<b>3. Riferimenti normativi .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano. ....</b>	<b>10</b>
<b>5. Metodi ecologici .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Piano d'abbattimento – metodi selettivi, mezzi e modalità di utilizzo, periodi. ....</b>	<b>11</b>
<b>6.1. Modalità per l'utilizzo delle gabbie-trappola .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Destinazione dei capi catturati, tecniche di soppressione e smaltimento della fauna abbattuta. ....</b>	<b>13</b>
<b>8. Numero dei capi abbattibili .....</b>	<b>13</b>
<b>9. Operatori incaricati .....</b>	<b>13</b>
<b>10. Banca dati .....</b>	<b>14</b>
<b>11. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza .....</b>	<b>14</b>
<b>12. Controllo delle operazioni e soggetti incaricati .....</b>	<b>14</b>
<b>13. Attuazione del piano.....</b>	<b>14</b>
<b>14. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000 e nelle aree a Parco.....</b>	<b>15</b>
<b>15. Rendicontazione delle operazioni.....</b>	<b>15</b>

## PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

### 1. Specie interessate: status e distribuzione.

Le specie trattate nel presente piano appartengono alla famiglia dei corvidi e sono in particolare la cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e la gazza (*Pica pica*).

#### Cornacchia

In Italia la cornacchia grigia "*Corvus corone cornix*" è presente con una popolazione riproduttiva stimata in 400.000/800.000 coppie, a cui devono essere aggiunti altrettanti individui svernanti (Brichetti e Fracasso, 2011). In provincia di Cremona, la cornacchia grigia risulta essere pressoché ubiquitaria e nel complesso la specie pare godere di uno stato di conservazione molto favorevole.

#### Gazza

In Europa la gazza "*Pica pica*" è presente con popolazioni molto abbondanti (oltre 7.500.000 coppie), distribuite su un areale molto vasto (Bird-Life International, 2004). Il trend delle popolazioni europee è complessivamente caratterizzato da un leggero declino, ma recentemente si è assistito ad un recupero (Bird-Life International, 2004). In Italia, è stimata presente con 500.000-1.000.000 di coppie a cui occorre aggiungere una popolazione svernante altrettanto numerosa e il trend demografico è decisamente positivo, con espansione d'areale solo localmente stabile (Brichetti e Fracasso, 2011). In provincia di Cremona la totale assenza di particolari minacce predatorie e la notevole disponibilità di fonti trofiche sono tra i fattori alla base dell'espansione numerica molto forte che la specie sta vivendo nell'intero territorio cremonese e nel complesso regionale, ove è pressoché ubiquitaria.

### 2. Problematiche e gestione progressa in provincia di Cremona: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

La presenza di queste specie opportuniste è causa di un forte impatto sulle colture agricole, come meglio descritto al punto successivo, producendo danni economicamente molto rilevanti, in particolare alle colture di mais, a quelle orticole, ai teli ricoprenti le serre, ai frutteti, alle angurie e ai meloni; inoltre determinano un danno ambientale in quanto sia la cornacchia sia le gazze sono un importante predatore di uova e pulli delle nidiate di galliformi e di giovani di lepre in zone agricole intensamente coltivate e specialmente in aree protette dove si ha la necessità di raggiungere densità elevate di popolazione delle specie oggetto di programmi di cattura. Non meno gravi sono i danni ambientali generalizzati in quanto predatori di nidiate di altre specie di uccelli soprattutto piccoli passeriformi e anche non di interesse venatorio nonché di altri piccoli mammiferi, rettili e anfibi la cui presenza sul territorio cremonese è sempre più sporadica;

I corvidi sono altresì oggetto di un piano di sorveglianza West Nile Disease sulla fauna sinantropica per cui viene annualmente richiesta la collaborazione delle Provincie per la realizzazione delle attività di campionamento su un contingente minimo di capi catturati.

#### 2.1. Gestione sinora attuata.

Anche sul territorio della Provincia di Cremona nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di corvidi ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il

conflitto con l'uomo nell'ambito della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. I corvidi rappresentano una crescente fonte di problematiche nelle campagne a carico di molte produzioni agricole di pregio con un conseguente aumento esponenziale dei danni ad essi connessi. L'Ufficio Regionale Caccia e Pesca Val Padana di Cremona ha verificato la corretta applicazione dei metodi ecologici ed ha constatato la necessità di predisporre appositi piani di controllo, in relazione anche alle numerose richieste da parte degli agricoltori che hanno subito notevoli danni alle colture agricole, questo soprattutto in considerazione dei risultati positivi a suo tempo ottenuti sul contenimento e/o riduzione dei danni alle produzioni agricole con il vecchio Piano di controllo.

I capi soppressi nell'ambito della precedente attività di controllo, per il periodo 2011 – 2018 suddivisi per ATC, sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	ATC														tot
	1		2		3		4		5		6		7		
	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	cornacchia grigia	gazza	
2011	0	0	0	0	798	152	0	92	369	32	0	0	484	0	1927
2012	132	62	541	0	780	214	298	216	137	28	67	0	86	0	2561
2013	104	93	409	105	741	438	45	20	267	79	0	0	482	0	2783
2014	612	422	92	14	609	393	98	30	285	99	0	0	392	0	3046
2015	0	0	86	30	558	448	85	56	66	41	0	0	553	0	1923
2016	105	53	214	0	886	338	182	112	318	93	20	0	754	0	3075
2017	195	137	201	0	623	318	114	58	0	0	62	20	811	0	2539
2018	0	0	126	0	325	255	132	138	96	55	0	0	668	5	1800
<b>tot</b>	<b>1148</b>	<b>767</b>	<b>1669</b>	<b>149</b>	<b>5320</b>	<b>2556</b>	<b>954</b>	<b>722</b>	<b>1442</b>	<b>372</b>	<b>149</b>	<b>20</b>	<b>4230</b>	<b>5</b>	<b>19654</b>

Nel 2019 non è stato riproposto il piano di contenimento.

In questi anni, la Direzione Generale Welfare Veterinaria, ha proseguito con il Piano Regionale di Prevenzione Veterinaria, con l'attività annuale di sorveglianza sull'avifauna sinantropica nei confronti del virus West Nile Disease (WND). Da aprile a novembre di ogni anno la polizia provinciale provvede al prelievo di n. 15 esemplari al mese per il territorio della provincia di Cremona (attraverso le modalità del DDUO 18138 del 5 dicembre 2018 "Piano di sorveglianza integrata e di contrasto alla diffusione del virus west nile disease (wnd) nella sanità pubblica").

PROVIN CIA	N° volatili mensili per Provincia	N° totali volatili per provincia
MN; BS; BG; PV	20	160
CR; LO; LC; MI;	15	120
CO; MB; VA; SO	10	80
	<b>N° VOLATILI MENSILI PER PROVINCIA</b>	<b>N° TOTALE VOLATILI</b>
REGIONE	180	1440

Nel parere favorevole espresso da ISPRA, in merito al piano di monitoraggio sanitario della Regione Lombardia, si raccomanda l'utilizzo degli esemplari abbattuti nell'ambito del Piano di Controllo, solo a seguito dell'eventuale mancato raggiungimento del contingente richiesto si potrà procedere ad abbattimenti ad hoc nei limiti della tabella sopra riportata.

## 2.2. Danni e prevenzione.


In provincia di Cremona i danni da corvidi (cornacchie e gazze), seppur specie cacciabili, sono a carico, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 26/1993:

- della Regione totalmente, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;
- della Regione qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata ove gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili;
- dei titolari delle strutture territoriali private quali le Aziende Agro Turistico Venatorie e/o Faunistico Venatorie qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
- dei proprietari o conduttori dei fondi chiusi, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
- dei titolari delle zone per l'addestramento cani e per le prove cinofile qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.
- degli enti gestori dei Parchi Naturali e della Riserve Naturali

Di seguito vengono riportati i danni cagionati dalla cornacchia grigia e dalla gazza alle produzioni agricole, refertati e indennizzati da Regione Lombardia riferiti al periodo 2016-2020 relativi alle colture e/o strutture.

<b>ANNO</b>	<b>COLTURE</b>	<b>DANNI PERIZIATI</b>	<b>DANNI LIQUIDATI</b>
2016	MAIS/MELONE/ANGURIA	115.744,14	101.884,14
2017	MAIS/MELONE/ANGURIA	11.244,44	10.844,44
2018	GRANO T./MELONE/ANGURIA	19.884,57	9.911,82
2019	GIRASOLE/MAIS/MELONE/ANGURIA	10.082,29	9.782,29
2020	PISELLO PROTEICO/MAIS/SOIA/GIRASOLE/ANGURIA/MELONE/ZUCCA	88.099,59	73.371,07

## Danni da cornacchia grigia e gazza



### ANNO 2016

ATC	COMUNI INTERESSATI	COLTURE INTERESSATE	DANNI PERIZIATI
1	CASALMAGGIORE/CELLA DATI	MAIS/ANGURIA/MELONE	22.817,50
2	TORRE DE PICENARDI/MOTTA BALUFFI	MAIS	16.050,30
3	STAGNO LOMBARDO	MAIS	8.522,34
5	CROTTA D'ADDA/GRUMELLO CREMONESE	MAIS	2.485,00
6	CASALETTO DI SOPRA/ROMANENGO/RICENGO/CASTELLEONE/TRIGOLO/FIESCO/FORMIGAR A/SONCINO/CAMISANO/CASALE CREMASCO/VIDOLASCO	MAIS/SOIA	40.839,00
7	MONTE CREMASCO/SPINO D'ADDA/CREMA/VAILATE/DOVERA/CAMPAGNOLA CREMASCA	MAIS/ANGURIA/MELONE	25.030,00

### ANNO 2017

ATC	COMUNI INTERESSATI	COLTURE INTERESSATE	DANNI PERIZIATI
1	CASALMAGGIORE	ANGURIA/MELONE	2.827,50
6	CASTELLEONE	MAIS	7.105,00
7	SPINO D'ADDA/CREMA	MAIS/ANGURIA/MELONE	1.311,94

### ANNO 2018

ATC	COMUNI INTERESSATI	COLTURE INTERESSATE	DANNI PERIZIATI
1	CASALMAGGIORE/SAN GIOVANNI IN CROCE	ANGURIA/MELONE	15.989,14
5	ANNICCO	GRANO TENERO	3.895,43

ANNO 2019

ATC	COMUNI INTERESSATI	COLTURE INTERESSATE	DANNI PERIZIATI
1	CASALMAGGIORE/CASTELDIDONE/C ELLA DATI/SOSPIRO	MAIS/ANGURIA/MELONE/ GIRASOLE	10.082,29

ANNO 2020

ATC	COMUNI INTERESSATI	COLTURE INTERESSATE	DANNI PERIZIATI
1	CASALMAGGIORE/CASTELDIDONE/SA N GIOVANNI IN CROCE/GUSSOLA	SOIA/MAIS/ANGURIA/MEL ONE/ZUCCA	74.095,74
2	CALVATONE	PISELLO PROTEICO	1.609,43
3	PERSICO DOSIMO	GIRASOLE	8.399,67
5	CROTTA D'ADDA/GRUMELLO CREMONESE	MAIS	2.346,90
7	MOSCAZZANO/MONTODINE	MAIS	1.647,85

Regione Lombardia da tempo, annualmente finanzia interventi di prevenzione incruenta per danni da fauna come previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 (metodi ecologici). Di seguito vengono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la difesa di frutteti, vigneti e colture orticole specializzate (angurie e meloni).

PREVENZIONE PER DANNI DA CORVIDI	
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastri olografici riflettenti</li> <li>- specchietti</li> <li>- reti di protezione</li> <li>- sagome di falco</li> <li>- palloni predator</li> <li>- sistemi vocali di allontanamento (distress call)</li> <li>- ultrasuoni</li> <li>- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)</li> <li>- radio costantemente accese</li> <li>- dissuasori ottici</li> <li>- copertura con reti</li> <li>- palloni ad elio</li> </ul>

L'incidenza sulle colture è fortemente dipendente dalla densità dei soggetti presenti su un determinato territorio e comunque, considerato che l'efficacia dei dispositivi di prevenzione è scarsa e limitata nel tempo, una possibile riduzione dei danni dipenderà quasi esclusivamente dall'attuazione del piano di controllo in parola.

I danni sul patrimonio faunistico non sono puntualmente quantificabili come i danni alle coltivazioni agricole ma sono comunque ingenti e ben rilevabili sia dall'osservazione diretta degli eventi predatori sia dal fatto che negli ambiti rurali sono praticamente scomparse molte specie di piccoli passeriformi che trovavano rifugio negli ambiti urbani e anche questi ultimi sono stati abbondantemente colonizzati da cornacchie e gazze con popolazioni residenti ben strutturate ed in continuo aumento.

## 2.3. Controllo mediante operatori.

### Cornacchia grigia.

Il metodo di prelievo più efficace risulta essere la cattura in gabbia, (Letter-Box) metodo applicato nel precedente piano di controllo in cui si prevedeva anche l'abbattimento con arma da fuoco da parte degli operatori abilitati al controllo.


### Gazza.

Il metodo di prelievo più efficace si dimostra indubbiamente la cattura mediante gabbie e richiamo vivo (gabbie Larsen).

## 2.4. Prelievo venatorio.

Per completezza di informazione si riportano i dati riferiti al prelievo venatorio delle due specie di corvidi oggetto del presente piano a partire dalla stagione venatoria 2016-2017 fino alla 2019-2020, ultima stagione venatoria per la quale si dispone di dati elaborati; si segnala che la tradizione venatoria locale è poco votata all'abbattimento dei corvidi essendo essenzialmente il cacciatore cremonese dedito alla caccia con cane da seguita e, eventualmente oltre al fagiano, rivolta all'abbattimento degli anatidi, diversamente da altre ben radicate tradizioni venatorie lombarde maggiormente rivolte all'avifauna sia stanziale sia migratoria.

STAGIONE VENATORIA	CORNACCHIA GRIGIA	GAZZA
2016-2017	129	3
2017-2018	255	10
2018-2019	490	18
2019-2020	518	10
<b>TOTALE</b>	<b>1392</b>	<b>41</b>



## PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO

### 3. Riferimenti normativi.

Cornacchia e gazza sono specie ricomprese nell'elenco di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992, pertanto sono oggetto di caccia secondo le modalità e i tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili ai corvidi va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria" la quale al comma 2 dell'art. 19 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica, nonché l'art 41 della Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Dette Leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA.

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- dagli agenti della Polizia Provinciale di Cremona che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;
- dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali);
- dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- dagli agenti venatori volontari provinciali;
- dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie;
- dagli operatori espressamente abilitati dalla Regione, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della L. n. 157/92 e dall'art l'art 41 della Legge Regionale n. 26/1993 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.

In questa ottica e al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni sulle quali concentrare le azioni consentite.

#### 4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano.

I corvidi hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore rilevanza quanto a impatto economico sulle produzioni agricole a causa del loro incremento numerico e anche a seguito della loro maggiore diffusione nelle aree pianeggianti, soprattutto dalle quali prima erano assenti o presenti limitatamente al solo periodo invernale.

Il presente piano di controllo ha l'obbiettivo di ridurre i danni agricoli intervenendo sulle colture sensibili, in particolare frutteti, colture orticole specializzate di elevato pregio (cucurbitacee), in relazione alle diverse fasi fenologiche (finalità di limitazione dei danni). Tali fasi si identificano in linea di massima con i periodi di semina/piantumazione e nella fase dalla post fioritura al raccolto.

Il piano di controllo è anche, in via subordinata, finalizzato a limitare la predazione sulle nidiate di alcune specie di fauna selvatica stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica.

Nelle ZRC, nei Centri di riproduzione della fauna selvatica sia pubblici che privati, nelle AFV, AATV, potrà essere attuato il controllo dei corvidi anche con sola finalità anti-predatoria qualora si rispettino le procedure e i mezzi previsti nel presente piano.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con il Servizio veterinario provinciale (ATS) competente per territorio, una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Il presente "Piano", valido per il quinquennio 2021– 2025, si applica sull'intero territorio provinciale ad esclusione delle sole Aree Protette Regionali soggette alla disciplina della L. 394/91 (Riserve Naturali e Parchi Naturali) ai cui Enti Gestori spetta direttamente e in modo autonomo il controllo della fauna selvatica soprannumeraria.

#### 5. Metodi ecologici.

Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con la **finalità di ridurre i danni alle colture**, si ritiene che gli strumenti disponibili, primi tra tutti i detonatori acustici, siano affetti da una scarsissima efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (rapida assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente solo un ritardo nell'intervento cruento e quindi, paradossalmente, un aumento del danno.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.

Invece per quanto riguarda il controllo numerico dei corvidi con **finalità anti-predatorie** va considerato che questo non è compatibile con lo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio e pertanto gli istituti faunistici che intendono avvalersi del presente piano di controllo devono rinunciare ad effettuare immissioni di selvaggina da ripopolamento per tutto il periodo pluriennale di attuazione del piano medesimo). Inoltre occorre prevedere la sospensione del prelievo venatorio delle specie ripopolate per almeno un'annualità successiva all'immissione garantendo in tal modo maggiori opportunità di ambientamento alla selvaggina neo immessa.

Le suddette azioni si configurano quali *metodi ecologici* di cui all'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico con finalità anti-predatorie.

#### **6. Piano d'abbattimento – metodi selettivi, mezzi e modalità di utilizzo, periodi.**

È possibile procedere a catture selettive con idonei metodi capaci di limitare la presenza delle specie in oggetto, per prevenire una troppo intensa predazione sulle uova e i nidiacei di galliformi e passeriformi e sulle colture sensibili, in particolare impianti fruttiferi, orticoli e colture specializzate, obiettivo della gestione. Le trappole adottate dovranno essere rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

A tale scopo si individuano quindi, quali principali strumenti operativi, i seguenti:

- **trappole tipo Larsen per la cattura in vivo** da utilizzarsi durante la fase relativa alla nidificazione e cure parentali primaverili, da posizionarsi nelle vicinanze dei nidi abitati dai corvidi durante la loro fase territoriale;
- **trappole Letter-Box (o box francesi o gabbioni francesi) per la cattura in vivo** da utilizzarsi prevalentemente nelle aree di pasturazione e comunque in zone aperte.

La Regione si riserva di valutare e autorizzare altri tipi di trappole la cui selettività ed efficacia vengano ritenute accettabili.

- **abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.**

Tali abbattimenti devono essere effettuati con le seguenti modalità e limitazioni:

- rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- all'interno o in prossimità (entro cento metri) dalle colture sensibili ai danni da corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da corvidi come di seguito indicato;
- in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

Agli agenti della Polizia Provinciale di Cremona è concesso l'uso di armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - laddove le circostanze lo richiedano senza alcuna limitazione di ambiti, periodi e orari.

Relativamente all'estensione temporale degli interventi si prevede che essi vengano prevalentemente attuati nel periodo in cui si manifestano i sopra richiamati danni: nel caso di piante da frutto dalle prime fasi di sviluppo del frutto fino alla raccolta, per le colture erbacee e ortive nella fase di semina e di maturazione.

Pertanto, **ai fini della limitazione dei danni alle colture, catture e abbattimenti** si effettueranno preferenzialmente nel periodo compreso tra il **1° marzo e 31 agosto inclusi di ciascun anno** coincidenti con i periodi di semina/piantumazione e dalla fioritura al raccolto.

Non è tuttavia esclusa la possibilità di praticare interventi in periodi diversi per particolari colture passibili di danno secondo le proprie fasi fenologiche, a seguito di specifica ulteriore autorizzazione da parte della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Valpadana di Cremona.

Il periodo di esecuzione del piano con **finalità anti-predatorie** sarà invece compreso **fra il 1° marzo e la fine di agosto di ciascun anno**.

### **6.1. Modalità per l'utilizzo delle gabbie-trappola.**

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri servono per la cattura dei soggetti territoriali, mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio.

Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo è possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare, particolarmente consigliate le uova.

Sfruttando la spiccata tendenza alla difesa del territorio tipica dei corvidi, per ogni area d'intervento è opportuno operare nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

- localizzazione dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
- posizionamento delle trappole Larsen e Letter-Box in prossimità dei nidi o dei siti di pastura e cattura dei soggetti da usare come richiamo, mediante esca alimentare;
- attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo utilizzo di esca alimentare;
- controllo giornaliero delle trappole attive (possibilmente a metà giornata) e fornitura di alimento e acqua ai richiami;
- disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli e le relative soppressioni. In caso di tempo limitato innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile;
- liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
- soppressione dei corvidi catturati successivamente e in luogo appartato;
- spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi o altre colture agricole suscettibili di danno qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;
- sostituzione saltuaria dei richiami vivi;
- la soppressione deve avvenire con la tecnica indicata al successivo punto 7 in modo tale che procuri la minor sofferenza possibile all'animale;
- l'abbattimento deve essere effettuato dall'operatore incaricato in luogo appartato.

L'esperienza insegna inoltre che il particolare stato di aggressività intraspecifica che caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive, induce entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen, pertanto bisogna evitare di procurare disturbo appena catturato il primo esemplare, ma attendere di catturare anche il secondo.

Poiché in natura la cornacchia ha un comportamento dominante sulla gazza scacciando quest'ultima dai propri territori, l'impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare anche esemplari di cornacchia grigia.

## **7. Destinazione dei capi catturati, tecniche di soppressione e smaltimento della fauna abbattuta.**

Non è consentito il rilascio in natura dei corvidi catturati. È possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole.

I corvidi catturati vengono eliminati con tecniche eutanasiche in grado di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze, il metodo più consono consiste nella disarticolazione delle vertebre cervicali così come indicato nel documento tecnico dell'INFS n. 19 "Il controllo numerico della gazza mediante la trappola Larsen". È opportuno non eseguire tale operazione in prossimità delle trappole dove altri corvidi potrebbero notare l'operazione associandola alle trappole stesse oppure in presenza di persone non autorizzate all'intervento.

Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti; qualunque sia la forma di soppressione è obbligatorio lo smaltimento dei capi abbattuti ai sensi delle normative vigenti, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, degli ATC o dei concessionari delle AATV/AFV avvalendosi di ditte specializzate.

È sempre vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per la loro commercializzazione.

Salvo diverse indicazioni delle ATS competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente.

## **8. Numero massimo di capi abbattibili.**

Le conoscenze sullo stato delle popolazioni di gazza e cornacchia grigia indicano che tali specie non sono minacciate e godono di un eccellente stato di conservazione con popolazioni con elevato numero di effettivi. Visti di dati precedentemente citati, si ritiene di proporre un numero di capi prelevabili annualmente pari ad un massimo di 1000 Gazze e 3.500 Cornacchie.

## **9. Operatori incaricati.**

In base al dettato dell'art. 19 della Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria", nonché l'art 41 della Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" il controllo è esercitato selettivamente dagli agenti della Polizia Provinciale di Cremona che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dalle guardie forestali, dagli agenti venatori volontari provinciali e dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché degli operatori espressamente abilitati dalla Regione, selezionati attraverso la frequentazione di specifici corsi di preparazione alla gestione dei Corvidi con superamento di prova finale.

## **10. Banca dati.**

Onde monitorare la dinamica dei danni agricoli prodotti da Corvidi la scrivente Amministrazione s'impegna a creare ed implementare una specifica banca dati provinciale su supporto cartografico (GIS) dei danni segnalati in cui si registri ciascun evento segnalato e periziato corredato di geo localizzazione mediante GPS. Ciò consentirà di acquisire un quadro della dinamica in tempo reale dei fenomeni consentendo di localizzare possibili cluster di concentrazione spaziale e temporale e permettendo inoltre di monitorare le dinamiche nel corso degli anni anche a seguito delle azioni di controllo.

## **11. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza.**

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

I soggetti indicati al punto 9 ed autorizzati al controllo anche a mezzo di fucile potranno operare esclusivamente solo a supporto degli interventi programmati dalla Polizia Provinciale di Cremona e dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli altri soggetti, di cui sopra, durante lo svolgimento delle attività di controllo a mezzo di fucile sono tenuti sempre ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

## **12. Controllo delle operazioni e soggetti incaricati.**

Il controllo sulle operazioni previste dal presente piano è, in via prioritaria, di competenza della Polizia Provinciale di Cremona nonché di tutte le altre forze dell'ordine.

Gli interventi saranno coordinati dalla Polizia Provinciale di Cremona che può avvalersi dei soggetti di cui al punto 9:

- a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo sul quale insistono le colture sensibili ai danni da corvidi come meglio specificato al precedente punto 4 previa opportuna verifica di fattibilità;
- a seguito di richiesta degli ATC qualora con finalità anti-predatorie negli istituti di gestione faunistico-venatoria (ZRC) o a seguito di richiesta degli Istituti Venatori Privati sempre con finalità anti-predatorie nel rispetto delle condizioni previste al precedente punto 5.

## **13. Attuazione del piano.**

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 26/1993:

- la Polizia Provinciale gestisce direttamente le richieste di intervento inoltrate dagli agricoltori avvalendosi se ritenuto necessario degli operatori, già muniti della specifica abilitazione prevista dall'art. 41 della L.R. 26/1993.

- i prelievi e gli abbattimenti con il fucile sono a capo del personale della Polizia Provinciale di Cremona che può anche avvalersi nelle operazioni dei coadiutori identificati al precedente punto 3. La Polizia Provinciale effettuerà l'intervento solo dopo la verifica della sussistenza di favorevoli condizioni ambientali che determinino la reale efficacia di tale tipologia di azione (es. intervento con sparo in un boschetto "dormitorio" dove ad un determinato orario si è in grado di intercettare in uno spazio ridotto e contemporaneamente un elevato numero di individui).

#### **14. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000 e nelle aree a Parco.**

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela in particolare per quanto riguarda il metodo di cattura con gabbie-trappola che pertanto costituisce la tecnica da adottare in via preferenziale.

Anche l'uso dell'arma da fuoco non implica particolari effetti di minaccia in quanto:

- gli interventi verranno effettuati in maniera puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.), ma anche di molte altre colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo la presenza quasi costante di operatori agricoli sul campo e l'utilizzo di attrezzature, particolarmente rumorose (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura, sistemi di irrigazione e altre macchine operatrici per la lavorazione dei terreni), che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di altre specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione, qualora utilizzati (dissuasori acustici) provocano comunque rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti siti, pertanto si prevedono **solo le seguenti limitazioni**:

- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** per le azioni previste nelle **zone umide** naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti;
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti.

Le azioni di abbattimento a mezzo di fucile nelle aree a Parco verranno effettuate, previa comunicazione della data ai rispettivi organi di gestione, che possono eventualmente incaricare il proprio personale di vigilanza ad assistere alle operazioni; tale prescrizione non è prevista per le azioni di contenimento operate con il solo utilizzo delle gabbie.

#### **15. Rendicontazione delle operazioni.**

- La Provincia di Cremona invia a Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana di Cremona, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dell'attività di controllo effettuata nell'anno precedente, riportante per ciascun mese: il numero di interventi, i collaboratori eventualmente impiegati, il numero di capi abbattuti suddivisi per specie, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.
- Al termine del quinquennio di durata del piano, la Regione Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana di Cremona produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo

delle attività svolte in cui sarà riportato, per ciascuna annualità, il numero di capi rimossi suddivisi per specie, i metodi utilizzati e l'istituto faunistico interessato.